

**STATUTO**

**ARTICOLO 1  
COSTITUZIONE E SEDE**

E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata con denominazione "CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA società consortile a r.l."

La società ha sede nel Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Società con le modalità di legge potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi.

**ARTICOLO 2  
DURATA**

La Società consortile ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, essere prorogata.

**ARTICOLO 3  
OGGETTO SOCIALE**

La Società consortile ha per oggetto l'attività di incremento dei flussi turistici, di valorizzazione e di promozione dell'area pisana, di garanzia della qualità dei prodotti e servizi offerti e di gestione diretta di servizi per i propri soci con la finalità di:

- a) favorire uno sviluppo produttivo integrato e non competitivo fra i vari Enti locali, le cooperative turistiche e di servizi, i singoli albergatori, i commercianti e gli altri operatori economici consorziati attraverso la predisposizione collettiva di programmi di attività;
- b) realizzare eventualmente mediante attività esterne, servizi turistici legati al turismo e al tempo libero;
- c) promuovere corsi di aggiornamento e di formazione per propri associati e per gli operatori turistici;
- d) svolgere ricerche di mercato;
- e) effettuare studi dell'offerta turistica dell'area considerata, con particolare riferimento alla qualità dei servizi turistici presenti e alle iniziative per garantire la difesa del turista;
- f) definire strategie operative di marketing;
- g) organizzare campagne promozionali e di commercializzazione;
- h) organizzare la partecipazione a fiere e mostre turistico culturali e artigianali;
- i) produrre materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, culturale e monumentale;
- l) organizzare convegni, dibattiti e seminari;
- m) favorire lo sviluppo del turismo sociale, a scopo naturalistico o di interesse storico-artistico e culturale;
- n) sviluppare l'informazione turistica, eventualmente in collaborazione con le Pro-Loco e/o uffici di informazione;
- o) gestire i servizi di prenotazione alberghiera ed extralberghiera per i propri soci e l'organizzazione della banca dati della domanda turistica;
- p) gestire agenzie di viaggi e commercializzare libri, guide, riviste, gadgets e altri prodotti rivolti all'utenza turistica, prodotti gastronomici, enologici, artigianali e artistici tipici, con particolare riferimento alla produzione locale e degli operatori economici soci;
- q) organizzare la raccolta e diffusione di informazioni adeguate per facilitare l'accesso al credito turistico, in collaborazione con le associazioni di categoria;
- r) gestire servizi informatici e telematici, utili al fine dell'attività consortile;
- s) gestire le strutture per il turismo, comprese quelle per il turismo congressuale;
- t) il Consorzio potrà svolgere con indirizzo mutualistico qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi statutari. Potrà inoltre aderire ad altri Enti ed Organismi che sviluppino il coordinamento tra i consorziati.

**ARTICOLO 4  
SOCI**

Al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3), possono partecipare alla società consortile le imprese alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, del settore della ristorazione e i pubblici esercizi, nonchè le imprese, le associazioni e le società di servizi che svolgono la loro attività istituzionale prevalentemente nel settore turistico, commerciale, artigianale, con particolare riferimento all'artigianato artistico, e delle professioni turistiche.

Possono altresì partecipare gli Enti Locali, gli Enti Pubblici, gli Istituti di Credito, che si propongono, quale finalità, di favorire lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica delle aree su cui operano.

Ciascun socio, pubblico o privato, non può partecipare con un numero di quote superiore ad un quarto del numero complessivo.

Ogni socio può essere obbligato, con deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi come previsto al successivo articolo 11 secondo capoverso, a corrispondere annualmente contributi in denaro in misura non superiore a cinque volte il valore nominale della propria quota di partecipazione al capitale sociale detenuta al trentuno dicembre dell'anno precedente, eventualmente rivalutata di anno in anno dell'indice Istat di aumento annuale dei prezzi al consumo per le famiglie.

Ogni socio che intenderà usufruire di un particolare servizio tra quelli erogati dal Consorzio, potrà essere obbligato al pagamento di un corrispettivo, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 5  
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA'**

I soggetti che intendono aderire alla Società dovranno presentare apposita domanda scritta, contenente la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto e corredata, per le società e gli Enti, della delibera di adesione e di conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante nonchè, per i soggetti tenuti a tale registrazione, del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e del certificato di vigenza.

Sulla domanda di adesione delibera, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, l'organo amministrativo, con il voto a maggioranza dei suoi membri.

**ARTICOLO 6  
CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di Euro 15.330,00 (quindicimilatrecentotrenta virgola zero centesimi).

ARTICOLO 7  
AUMENTI DI CAPITALE

In caso di successivi aumenti del capitale sociale, le quote di nuova emissione devono essere offerte in opzione per iscritto ai soci, proporzionalmente alla quota da ciascuno già posseduta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio risultante dal libro soci.  
La mancata risposta all'offerta entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente equivale al rifiuto dell'offerta stessa. In tal caso, le quote sociali possono essere sottoscritte dagli altri soci e se rifiutate offerte a terzi.

ARTICOLO 8  
TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

In caso di trasferimento delle quote per atto inter vivos, occorrerà la preventiva verifica, da parte dell'organo amministrativo della sussistenza in capo al cessionario dei requisiti previsti dal precedente articolo 4. L'organo amministrativo dovrà comunicare l'esito di tale verifica a mezzo lettera raccomandata a.r., al domicilio del socio, quale risultante dal libro soci, entro trenta giorni, dal ricevimento della richiesta da parte del socio cedente.

Ove uno o più soci intendessero alienare le proprie quote, gli altri soci avranno il diritto di prelazione. In tal caso il socio alienante dovrà comunicare all'organo amministrativo la propria intenzione di alienare la quota e le modalità di vendita. Tale comunicazione dovrà essere inviata dall'organo amministrativo a tutti i soci unitamente all'avviso di convocazione per la prima assemblea utile, all'ordine del giorno della quale dovrà essere inserito un apposito punto. Gli altri soci dovranno dichiarare la volontà di esercitare il diritto di prelazione in assemblea ed avranno quindici giorni di tempo per esercitarlo alle condizioni fissate dal proponente l'offerta.

Decorso inutilmente detto termine il socio proponente potrà liberamente vendere a terzi la propria quota alle condizioni proposte, sempre se consti l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di cui al primo comma del presente articolo. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la quota alienata sarà ripartita in proporzione alla quota già da ciascuno posseduta, salvo diverso accordo tra i soci acquirenti.

ARTICOLO 9  
DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio di ciascun socio, ai fini di ogni rapporto con la società, e di qualsiasi comunicazione che a lui debba essere inoltrata, si intende eletto presso quello risultante dal libro soci; compete all'organo amministrativo di aggiornare quest'ultimo sulla base delle variazioni che il socio abbia a indicare per iscritto.

ARTICOLO 10  
DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

ARTICOLO 11  
ASSEMBLEA DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi di deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, o nei casi espressamente previsti dalla legge l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
- g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 12  
ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, scelti tra soci e non soci in possesso di specifici requisiti professionali, nominati dall'assemblea, che ne determina il numero.

La durata in carica è fissata in 3 anni con possibilità di rielezione.

ARTICOLO 13  
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più amministratori delegati.

La firma e la legale rappresentanza della società per la esecuzione delle delibere del Consiglio spetta al Presidente o, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente ovvero a un Amministratore Delegato dal Consiglio medesimo.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un membro.

La convocazione dovrà avvenire con lettera raccomandata spedita al domicilio di ciascun amministratore almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenere anche la specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione può avvenire anche con telegramma o telex da farsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dall'Amministratore delegato, e da un Segretario, che potrà di volta in volta essere nominato anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

ARTICOLO 14  
POTERI - LEGALE RAPPRESENTANZA

Il Consiglio di Amministrazione ha la più ampia facoltà di compiere tutte le azioni necessarie per la gestione della società; spettano pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione seguente possa costituire limitazione di poteri:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) redigere bilanci;
- 3) compilare regolamenti;
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione di beni mobili, aziende e beni immobili, con facoltà di consentire la costituzione di diritti reali e privilegi sui medesimi;
- 5) acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti da ogni responsabilità;
- 6) conferire procure sia generali che speciali;
- 7) assumere o licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- 8) assumere partecipazioni in altre società;
- 9) richiedere affidamenti bancari e utilizzare i medesimi prelevando allo scoperto nei limiti degli affidamenti stessi;
- 10) emettere, accettare, avallare, girare e scontare cambiali, assegni, cheques, ed altri titoli all'ordine;
- 11) fare qualunque operazione anche su titoli di stato nominativi e/o vincolati;
- 12) costituire o ritirare depositi cauzionali;
- 13) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta solamente eccezione per quelli che, per disposizione di legge e del presente statuto, sono riservati all'assemblea.

Il Presidente esegue le deliberazioni dell'Organo Amministrativo. A lui competono inoltre gli altri poteri che il presente statuto gli riserva.

La legale rappresentanza della società spetta di fronte ai terzi ed anche in giudizio al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale pertanto potrà con firma libera promuovere azioni giudiziarie, così come resistervi, e ciò in ogni grado di giurisdizione, ivi compresi quelli di cassazione e revocazione, nominando e revocando all'uopo avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti.

ARTICOLO 15  
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'organo amministrativo può nominare direttori, condirettori, vicedirettori, nonchè procuratori generali e speciali e delegare loro la firma sociale, con quelle attribuzioni, facoltà, restrizioni, cauzioni, retribuzioni ed interessenze che riterrà del caso.

ARTICOLO 16  
EMOLUMENTI

Il Presidente, i membri del consiglio di amministrazione e quanti svolgono a qualsiasi titolo compiti per conto della società hanno diritto al rimborso delle spese incontrate in ragione del loro ufficio.

Inoltre l'assemblea ordinaria può riconoscere agli stessi un compenso fisso o variabile per l'opera svolta a favore della società.

ARTICOLO 17  
BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Gli utili netti dell'esercizio risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci saranno così ripartiti:

- il 5% alla riserva ordinaria;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea che ne potrà deliberare annualmente la ripartizione o l'accantonamento.

ARTICOLO 18  
ORGANO DI CONTROLLO

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Fuori dei casi di obbligatorietà della nomina del Collegio Sindacale può essere nominato per il controllo contabile un revisore, che deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ARTICOLO 19  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Nell'ipotesi in cui si verifichi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile, l'assemblea nominerà il liquidatore o i liquidatori con le maggioranze di legge determinandone i poteri.

ARTICOLO 20  
RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere, oltrechè nei casi previsti dalla legge anche per giusta causa.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

ARTICOLO 21  
ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione di un socio è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione:

- per interdizione, inabilitazione o condanna a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per fallimento o apertura di qualsiasi altra procedura concorsuale;
- per inadempimento degli obblighi sanciti da delibere assembleari, dallo statuto o dall'atto costitutivo.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio escluso può proporre opposizione davanti al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 22 e l'opposizione ha effetto sospensivo della delibera; la delibera diviene esecutiva in caso di mancata opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

ARTICOLO 22  
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 23  
NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative in materia di società a responsabilità limitata e dei consorzi vigenti al momento dell'applicazione.